

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2164**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LAURO MATERA ANNA, LOZZA, MALAGUGINI, NATTA, SCIORILLI BORELLI, MARCHESI, MARANGONE VITTORIO, BARBIERI, MAZZALI, PINO, CAVALIERE ALBERTO, CAVALLOTTI, GAUDIOSO, IOTTI LEONILDE, CINCIARI RODANO MARIA LUISA, MONTANARI, DEL VECCHIO GUELFI ADA, GRASSO NICOLOSI ANNA, MARCHIONNI ZANCHI RENATA**

*Annunziata il 28 marzo 1956*

**Norme per l'organizzazione dell'istruzione primaria e stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola elementare**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra proposta di legge vuole essere un contributo alla sistemazione non solo dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola elementare, ma della struttura della scuola elementare al fine di ottenerne un rinnovamento in rapporto alla vita democratica del Paese, alle sue esigenze sociali e ai dettami della Costituzione della Repubblica italiana.

La nostra proposta rappresenta anche un invito al Governo a manifestare al più presto — e davanti al Parlamento e con proposte legislative — il suo punto di vista; rappresenta un invito a tutti i gruppi parlamentari a collaborare per il rinnovamento della scuola e perché il personale abbia un trattamento giuridico ed economico rispondente alla nobile funzione.

Le proposte avanzate per lo stato giuridico del personale vengono a modificare profondamente tutto l'ordinamento della scuola elementare: ce ne rendiamo perfettamente

ragione e pensiamo di aver tenuto conto delle esigenze espresse dalla categoria e da tutta l'opinione pubblica. Non abbiamo la presunzione di aver trovato la linea più consona, la linea perfetta, per il rinnovamento della scuola, ma siamo certi che la collaborazione dei colleghi ci aiuterà a migliorare la formulazione della presente proposta, al fine di dare alla istruzione primaria la posizione che la Costituzione della Repubblica italiana le assegna.

Ci siamo sforzati di dare alla scuola un funzionamento democratico in tutte le sue istanze, partendo dalle formulazioni ministeriali e modificando, dopo dibattiti in seno alla categoria e meditazioni approfondite.

Siamo perciò certi, onorevoli colleghi, della vostra benevola considerazione e della vostra attiva, diligente opera di esame critico perché la presente venga al più presto messa in discussione, convinti che la vita della scuola italiana sia uno dei coefficienti indispensabili alla prosperità e alla fortuna del nostro Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### NORME COMUNI AGLI ISPETTORI SCOLASTICI, AI DIRETTORI DIDATTICI ED AGLI INSEGNANTI ELEMENTARI

##### ART. 1.

*(Carriere e trattamento economico).*

Le carriere del personale della scuola primaria sono distinte in carriera direttiva e carriera insegnante.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

direttore didattico;  
ispettorato scolastico di circoscrizione.

La carriera di insegnante comprende le seguenti qualifiche:

insegnante di ruolo in soprannumero;  
insegnante di ruolo normale.

Il personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola primaria ha diritto allo stipendio, agli assegni per carico di famiglia e alle indennità per prestazioni oltre l'orario d'obbligo secondo le norme e la misura prevista dalla legge.

##### ART. 2.

*(Doveri del personale ispettivo, direttivo e insegnante).*

Il personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola primaria statale deve prestare tutta la sua opera e curare il regolare funzionamento della scuola in conformità delle norme sull'istruzione primaria.

Gli ispettori, i direttori e gl'insegnanti della scuola primaria, in quanto impiegati civili dello Stato, devono conformare la loro condotta al dovere di osservare lealmente la Costituzione.

Il personale ispettivo, direttivo e insegnante deve, nell'ufficio, nella scuola e fuori, mantenere condotta privata esemplare.

##### ART. 3.

*(Libertà dell'insegnamento).*

Gli insegnanti elementari hanno piena libertà d'insegnamento e di scelta del metodo pedagogico-didattico nell'ambito dei programmi, purché non in contrasto coi principi della Costituzione della Repubblica Italiana.

Gli insegnanti elementari sono tenuti al rispetto della personalità degli alunni e sono tenuti a favorire in essi la formazione dello spirito critico.

## ART. 4.

*(Elementi per la valutazione del personale ispettivo, direttivo e insegnante).*

La valutazione dell'opera del maestro è fatta esclusivamente in base all'impegno e alla capacità professionale, all'azione educativa e al rendimento didattico, all'attività culturale e di studio, alla condotta nella scuola e a quella privata e all'attiva partecipazione dell'insegnante alla vita del circolo cui è assegnato.

Il personale ispettivo e direttivo è giudicato tenendo unicamente conto dell'attività culturale e di studio, delle qualità direttive e dell'azione svolta per l'organica impostazione dell'attività didattica, del regolare andamento didattico, disciplinare, amministrativo del circolo e della circoscrizione.

## ART. 5.

*(Giuramento).*

Il direttore didattico, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al provveditore agli studi, ed in presenza di due testimoni, solenne promessa con la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo e di adempiere con lealtà e coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

Uguale promessa solenne, secondo la formula di cui sopra, devono fare, davanti al direttore didattico ed in presenza di due testimoni, gli insegnanti assunti in prova nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero.

All'atto della conferma a stabile il personale anzidetto deve prestare giuramento davanti alle stesse autorità e sempre in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo e di adempiere con lealtà e coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

La promessa solenne ed il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio dell'insegnante dal ruolo in soprannumero al ruolo normale.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

ART. 6.

*(Esercizio di libere professioni).*

Gli insegnanti elementari hanno facoltà di esercitare le professioni libere consentite dalla legge, ma sono tenuti a farne denuncia, per via gerarchica, al provveditore agli studi. L'inosservanza di quanto è prescritto dal precedente comma costituisce mancanza disciplinare.

ART. 7.

Il provveditore può, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico, vietare l'esercizio della libera professione quando risulti che il maestro vi si dedichi così da essere distratto dall'adempimento dei propri obblighi di servizio e dallo studio.

Il maestro che, invitato ad abbandonare una professione libera, a norma del precedente comma, rifiuti di abbandonarla, decade dall'impiego.

ART. 8.

Ai maestri è vietato di impartire, in qualunque periodo dell'anno, lezioni private ad alunni della propria classe e del proprio plesso scolastico. Il maestro è tenuto a denunciare al direttore didattico le lezioni che siano impartite dal coniuge o da congiunti con lui conviventi ad alunni della propria classe o del proprio plesso o ad alunni che in esso intendano presentarsi.

ART. 9.

Ai direttori didattici e agli ispettori scolastici è fatto divieto di insegnare in istituti privati, di impartire lezioni private e di esercitare qualsiasi professione libera.

Il divieto di cui sopra si applica anche quando trattisi di impartire lezioni per la preparazione a concorsi.

ART. 10.

*(Corsi di aggiornamento).*

Secondo le norme che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio Superiore in adunanza plenaria, il Ministero organizza appositi corsi per la formazione degli insegnanti di prima nomina e incaricati, e per il perfezionamento didattico degli insegnanti ordinari.

Gli uni e gli altri si svolgono preferibilmente durante i periodi di vacanza.

Nel decreto di cui al primo comma del presente articolo sarà stabilito in quali casi la frequenza dei corsi è obbligatoria. I maestri ammessi ai corsi sono considerati in missione.

I corsi saranno istituiti e diretti dalle facoltà di Magistero.

## ART. 11.

*(Obbligo della residenza).*

Il personale ispettivo e direttivo e il personale insegnante delle scuole primarie di Stato debbono risiedere nel luogo ove ha sede rispettivamente l'ufficio o la scuola cui sono destinati.

Il provveditore agli studi può, per gravi e comprovati motivi, autorizzare il suddetto personale a risiedere altrove, purché non ne risulti impedita l'attiva partecipazione alla vita della scuola.

## ART. 12.

Sono da considerarsi « località disagiate » ai fini della valutazione della carriera quelle mancanti di comunicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di autolinee pubbliche.

L'elenco di tali località è pubblicato dal Consiglio provinciale scolastico ogni biennio.

L'insegnante di « località disagiata » ed ivi residente, acquista per ogni anno di residenza sei mesi valutabili nella carriera a tutti gli effetti.

## TITOLO II.

CIRCOSCRIZIONI SCOLASTICHE  
E CIRCOLI DIDATTICI  
NORME DI ORDINE GENERALE

## ART. 13.

*(Ripartizione territoriale).*

Il territorio di ciascun provveditorato agli studi è diviso, con decreto ministeriale, in circoscrizioni scolastiche e circoli didattici.

Ad ogni circoscrizione è preposto un ispettore; ad ogni circolo è preposto un direttore didattico.

## ART. 14.

*(Dipendenza degli ispettori scolastici  
e dei direttori didattici).*

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici dipendono dal provveditore agli studi.

ART. 15.

(*Ispettori scolastici fuori organico*).

Oltre agli ispettori scolastici titolari di circoscrizione, è assegnato un ispettore scolastico presso ogni provveditorato agli studi per le esigenze di carattere tecnico e di coordinamento dei servizi per l'istruzione elementare con particolare riguardo all'adempimento dell'obbligo scolastico, alla istruzione degli adulti, all'assistenza scolastica, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento professionale, nonché per altri speciali incarichi.

Eccezionalmente a qualche provveditorato comprendente grandi centri urbani può essere assegnato un secondo ispettore scolastico.

ART. 16.

(*Sede degli Uffici ispettivi e direttivi*).

L'ispettore titolare di circoscrizione ha il suo ufficio nel comune capoluogo della circoscrizione in appositi locali, adeguati alle esigenze del servizio, forniti dal comune stesso.

Il direttore ha il suo ufficio presso una delle scuole pubbliche del comune capoluogo del circolo.

Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia, pulizia e manutenzione degli uffici degli ispettori e dei direttori, nonché quelle per gli stampati e per gli oggetti di cancelleria, sono a carico dei comuni capoluoghi di circoscrizione o di circolo.

CAPO I

ACCESSO ALLA CARRIERA  
DI ISPETTORE CENTRALE.

ART. 17.

(*Requisiti*).

L'accesso, mediante concorso per esame e per titoli, all'ufficio di ispettore centrale per l'istruzione primaria è riservato agli ispettori scolastici di circoscrizione e ai direttori didattici con almeno 10 anni di servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, e con almeno sei anni di servizio di ruolo se abilitati alla vigilanza scolastica presso le facoltà di Magistero che non abbiano superato il 50° anno di età.

I requisiti di cui al precedente comma debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione stabiliti nel decreto che indice il concorso.

ART. 18.

*(Esame).*

L'esame consta di due prove scritte concernenti l'una la pedagogia e l'altra la legislazione scolastica, e di un esame orale volto ad accertare nel candidato le conoscenze necessarie per la funzione di ispettore centrale.

Sono ammessi alla prova orale coloro che nella prova scritta abbiano riportato una votazione non inferiore a 7 decimi.

Sono valutati il servizio, i titoli di studio e di cultura, le pubblicazioni.

ART. 19.

*(Nomina della Commissione).*

Per ogni concorso il Ministero nomina, su proposta della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, una Commissione composta di tre professori universitari, titolari, e di due ispettori centrali per l'insegnamento primario.

ART. 20.

*(Norme per lo svolgimento del concorso).*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della III Sezione del Consiglio Superiore, sono stabilite le norme necessarie per lo svolgimento del concorso e i programmi di esame.

ART. 21.

*(Attribuzioni degli ispettori centrali).*

Gli ispettori centrali per l'istruzione primaria, con ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione, provvedono al coordinamento di vigilanza degli ispettori scolastici.

È pure loro compito attendere a studi e indagini, su richiesta del Ministro e del Direttore generale dell'istruzione primaria.

Le attribuzioni e gli obblighi particolari sono stabiliti dal regolamento.

CAPO II.

ACCESSO ALLA CARRIERA  
DI ISPETTORE SCOLASTICO DI CIRCOSCRIZIONE.

ART. 22.

*(Requisiti).*

L'accesso, mediante concorso per esami e per titoli, all'ufficio di ispettore scolastico di circoscrizione è riservato ai direttori didattici

con almeno 10 anni di servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, e con almeno sei anni di servizio di ruolo se abilitati alla vigilanza scolastica che non abbiano superato il 50° anno di età. I requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel decreto che indice il concorso.

Il concorso si svolge secondo la procedura stabilita dalla presente legge per l'accesso alla carriera di ispettore centrale.

ART. 23.

*(Attribuzioni dell'ispettore scolastico di circoscrizione).*

L'ispettore scolastico nell'ambito della sua circoscrizione vigila sull'istruzione pubblica e privata; autorizza l'apertura di scuole e istituti privati di istruzione elementare; rilascia i certificati di servizio ai maestri sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi; decide, in prima istanza, sui ricorsi contro i provvedimenti dei direttori didattici riguardanti i congedi, le supplenze, e contro i verbali di visita, i rapporti informativi ed i giudizi sintetici.

L'ispettore esercita anche le seguenti funzioni:

- a) infligge la punizione della censura;
- b) ordina la chiusura di scuole private aperte senza autorizzazione;
- c) vigila sull'impiego dei sussidi scolastici e provvede ai necessari collaudi.

CAPO III.

ACCESSO ALLA CARRIERA DIRETTIVA.

ART. 24.

*(Requisiti).*

I direttori didattici sono nominati esclusivamente in seguito a concorso per esame e per titoli, da espletarsi in base a decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Possono partecipare al concorso gli insegnanti elementari che abbiano prestato, dopo aver superato il periodo di prova, non meno di tre anni di insegnamento, con qualifiche non inferiori a « distinto » negli ultimi tre

anni di servizio e che siano in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

Possono inoltre partecipare al concorso gli insegnanti elementari laureati al Magistero o in altra facoltà che abbiano prestato, dopo aver superato il periodo di prova, non meno di sei anni di insegnamento, con qualifiche non inferiori a « distinto » negli ultimi tre anni di servizio. Possono infine partecipare al concorso anche gli insegnanti elementari sforniti di diploma di vigilanza scolastica o di laurea che abbiano prestato non meno di nove anni di insegnamento dopo aver superato il periodo di prova, con qualifiche non inferiori a « distinto » negli ultimi tre anni di servizio.

## ART. 25.

*(Periodicità del concorso).*

Per i posti eventualmente vacanti alla data del bando di concorso e per quelli che si rendano vacanti entro il triennio successivo a tale data, il concorso a direttore didattico è indetto dal Ministero, ogni tre anni, di regola entro la seconda quindicina di ottobre.

La graduatoria generale di merito del concorso, formata secondo le norme vigenti, ha efficacia fino al conferimento di tutti i posti di cui al precedente comma.

## ART. 26.

*(Prove degli esami di concorso).*

Gli esami del concorso constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono rispettivamente nello svolgimento di un tema sui problemi dell'educazione e nello svolgimento di un tema sulla legislazione dell'istruzione primaria.

La prova orale verte sulle seguenti materie: pedagogia, didattica con particolare riguardo ai programmi della scuola primaria, letteratura per l'infanzia, elementi di diritto costituzionale e amministrativo, legislazione dell'istruzione primaria, nozioni di igiene scolastica.

## ART. 27.

*(Commissione giudicatrice del concorso).*

La Commissione giudicatrice del concorso a direttore didattico nominata dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere

della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, è composta:

a) di un professore universitario docente di discipline filosofiche e pedagogiche, che la presiede;

b) di un funzionario dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi dell'istruzione elementare, di rango non inferiore a direttore o a capo divisione;

c) di un ispettore centrale dell'istruzione elementare o di un ispettore scolastico;

d) di un professore ordinario di filosofia e pedagogia negli istituti magistrali;

e) di un professore ordinario di istituzioni di diritto negli istituti tecnici.

Le funzioni di segretario sono espletate da un altro funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi dell'istruzione elementare, di qualifica non inferiore a referendario.

ART. 28.

*(Periodo di prova e nomina a stabile).*

I vincitori del concorso conseguono la nomina a stabile nel ruolo dei direttori didattici, dopo un periodo di prova di un anno, prorogabile per un uguale periodo in caso di legittimo impedimento.

Ai direttori, durante il periodo di prova, è previsto il trattamento iniziale della qualifica di direttore didattico.

Coloro che a causa dell'esito sfavorevole della prova non conseguono la nomina a stabile, riprendono il posto di insegnante nel ruolo e nella sede di provenienza e il servizio prestato come direttore viene loro considerato come servizio prestato quale insegnante.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al ministro della pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

ART. 29.

*(Attribuzioni dei direttori didattici)*

Il direttore didattico dirige nell'ambito del circolo le scuole primarie statali, vigila sulle parificate e sulle private per l'osservanza delle leggi, vigila sulle istituzioni ausiliarie della scuola primaria, sulle istituzioni per

l'educazione degli adulti, assicura l'adempimento dell'obbligo scolastico; convoca e presiede il Collegio dei maestri ed il Consiglio di direzione; attende al regolare funzionamento della scuola coadiuvando l'opera degli insegnanti; provvede alla formazione ed all'assegnazione delle classi; accorda congedi di sua competenza; assicura, a norma delle relative disposizioni, la continuità dell'insegnamento nei casi di precaria assenza degli insegnanti; stabilisce l'orario nelle scuole in relazione alle esigenze locali; fissa i giorni degli esami e nomina le commissioni esaminatrici; propone, per tramite dell'ispettore scolastico, nuovi ordinamenti e sdoppiamenti di classi, visita le classi almeno una volta ogni trimestre; compila i verbali di visita e i rapporti informativi; dà il parere al provveditore, per il tramite dell'ispettore, ai fini della nomina a stabile dell'insegnante sul risultato della prova; rilascia le note nominative per il pagamento degli assegni agli insegnanti; vigila sul personale subalterno addetto ai servizi scolastici; rilascia i certificati di servizio; infligge l'avvertimento all'insegnante nei casi di lievi mancanze; esercita ogni altra mansione che gli sia deferita dalle leggi e dai regolamenti e adempie ad altri incarichi eventualmente conferitigli dal provveditore.

**ART. 30.**

*(Supplenze nelle circoscrizioni  
e nei circoli vacanti).*

Quando una circoscrizione scolastica sia temporaneamente priva del titolare o il titolare sia assente, il provveditore agli studi ne affida la reggenza ad un ispettore scolastico di circoscrizione viciniora o ad uno dei direttori didattici della provincia.

Per il servizio di reggenza in circoscrizione scolastica è corrisposto all'ispettore o al direttore un compenso pari ad un decimo dello stipendio mensile iniziale rispettivamente di ispettore scolastico o di direttore didattico.

Quando un circolo didattico sia temporaneamente privo del titolare o il titolare sia assente, il provveditore agli studi ne affida la reggenza ad un direttore didattico di circolo viciniora.

Per il servizio di reggenza in circoli didattici è corrisposto al direttore un compenso pari ad un decimo dello stipendio mensile iniziale di direttore didattico.

## TITOLO III.

RUOLI DEGLI INSEGNANTI  
ELEMENTARI

## ART. 31.

*(Ruolo normale e ruolo in soprannumero).*

Presso ciascun Provveditorato agli studi sono istituiti due ruoli provinciali degli insegnanti delle scuole elementari di Stato: ruolo normale e ruolo in soprannumero.

Il ruolo normale comprende un numero di posti pari al numero complessivo delle scuole con proprio insegnante; ai fini della presente legge intendendosi per scuola la riunione di non più di trenta alunni di una stessa classe o la riunione di alunni di classi diverse, ma non più di due, formate da non più di venti alunni, affidate ad uno stesso insegnante.

Il ruolo in soprannumero comprende un numero di posti pari ad un decimo dei rispettivi posti del ruolo normale. Gli insegnanti del ruolo in soprannumero sono utilizzati o nei posti del ruolo normale privi di titolari, o per sostituire insegnanti assenti per qualsiasi motivo.

Per le province aventi, in relazione ai gruppi linguistici della popolazione, ordinamenti scolastici speciali, restano ferme le relative leggi speciali.

Il provveditore agli studi pubblica a stampa, nel dicembre di ogni anno, i ruoli d'anzianità degli insegnanti elementari con la situazione al 1° ottobre precedente.

Nel termine di sessanta giorni da quello della affissione del ruolo all'albo del Provveditorato, gli insegnanti possono presentare opposizione al provveditore per eventuali rettifiche. Avverso le decisioni del provveditore è ammesso ricorso segreto.

## ART. 32.

*(Accesso al ruolo in soprannumero).*

Salve le eccezioni previste dalle norme in vigore, si accede al ruolo in soprannumero mediante concorso per esami e titoli, riservato agli abilitati all'insegnamento elementare.

## ART. 33.

*(Periodo di prova nel ruolo in soprannumero).*

L'insegnante di prima nomina nel ruolo in soprannumero è assunto in prova e consegue la stabilità nel ruolo dopo due anni di servizio, in seguito all'accertamento di idoneità previsto dalle disposizioni vigenti. In

caso di esito sfavorevole, il provveditore agli studi proroga la prova di un anno. Il periodo di prova è ridotto ad un anno per chi è stato incaricato o supplente per un anno scolastico, riportando la qualifica almeno di « distinto ». Qualora le interruzioni, compresi i congedi, riducano la prestazione del servizio ad una durata inferiore a 5 mesi in un anno scolastico, la scadenza del periodo di prova prorogata ad un anno.

Qualora l'interruzione del servizio sia dipendente da congedo per mandato parlamentare o per elezione a consigliere regionale o alla carica di Presidente di Amministrazione provinciale e alla carica di sindaco di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti o alla carica di dirigente nazionale di un Sindacato della scuola primaria, il maestro completa il periodo di prova dopo la cessazione del mandato, ma la decorrenza del suo passaggio a ordinario sarà stabilita senza tener conto della proroga della prova determinata dal congedo stesso.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso in cui la proroga sia determinata da congedo straordinario per gravidanza o puerperio o per richiamo alle armi.

#### ART. 34.

*(Accesso ai posti di ruolo normale diversi dal comune capoluogo di provincia).*

Si accede ai posti di ruolo normale, corrispondenti alle scuole dei comuni della provincia diversi dal comune capoluogo, mediante il passaggio dal ruolo in soprannumero.

Il passaggio ha luogo, dopo l'effettuazione dei trasferimenti degli insegnanti del ruolo normale, con decorrenza dalla data di inizio del nuovo anno scolastico.

I posti del ruolo normale delle scuole dei comuni diversi dal capoluogo di provincia resisi vacanti durante l'anno scolastico, sono per metà assegnabili per trasferimento normale da altre province, per l'altra metà assegnabili per passaggio dal ruolo in soprannumero al ruolo normale ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

#### ART. 35.

*(Distinzione degli insegnanti del ruolo normale in straordinari e ordinari — Periodi di prova nel ruolo normale).*

Gli insegnanti del ruolo normale sono distinti in straordinari e ordinari; sono straordinari gli insegnanti durante il periodo

di prova, ordinari quelli che lo hanno superato favorevolmente.

La prova si effettua per la stessa durata e con le stesse modalità previste nell'articolo 33 della presente legge per gli insegnanti del ruolo in soprannumero.

Agli insegnanti del ruolo in soprannumero, che accedono al ruolo normale ai sensi dell'articolo 34, è riconosciuto per intero, ai fini del compimento della prova del nuovo ruolo, il periodo di prova effettuato nel ruolo di provenienza.

Gli insegnanti che abbiano già conseguito la stabilità nel ruolo in soprannumero, allorché accedono al ruolo normale, sono iscritti nel medesimo in qualità di ordinari.

ART. 36.

*(Valutazione del servizio pre-ruolo).*

Agli insegnanti del ruolo normale che raggiungono il grado di ordinario vengono valutati per intero a tutti gli effetti giuridici, economici e per i trasferimenti gli anni di servizio prestati, in qualità di incaricati annuali o supplenti, nelle scuole elementari e secondarie di Stato.

ART. 37.

*(Rapporti informativi).*

Ogni anno, entro il mese di settembre, il direttore didattico redige, nei confronti di ciascun maestro, un rapporto informativo in base ai seguenti elementi:

qualità morali e intellettuali; cultura generale e preparazione professionale; consuetudini di studio e attività scientifica; azione educativa e disciplinare; rendimento didattico, collaborazione coi colleghi nello svolgimento dei programmi; partecipazione alla vita del circolo didattico; estimazione goduta nella scuola e fuori della scuola.

Il rapporto deve contenere ogni altro elemento che concorra a delineare la personalità del maestro.

Il rapporto informativo si conclude con uno dei seguenti giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente.

Il giudizio sintetico è comunicato dal direttore didattico al maestro, al quale viene rilasciata copia del rapporto informativo.

La comunicazione è fatta su un unico apposito modulo sul quale l'interessato segna la data della comunicazione e appone la propria firma.

Contro il giudizio sintetico ed i rapporti informativi i maestri possono, entro

15 giorni dalla comunicazione, ricorrere per via gerarchica all'ispettore scolastico e quindi al provveditore, il quale decide su conforme parere del Consiglio provinciale scolastico.

Successivamente, il maestro può ricorrere, per via gerarchica, al Ministro, il quale decide su conforme parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Il maestro che per due anni consecutivi sia giudicato insufficiente è sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio all'articolo 73, lettera b), della presente legge.

Nel caso che per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte dei competenti organi, si intende attribuito per gli anni stessi il giudizio sintetico dell'anno antecedente o quello dell'anno susseguente qualora questo risulti migliore.

ART. 38.

*(Posti del ruolo normale nel Comune capoluogo di provincia - Conferimento).*

I posti del ruolo normale che si rendano annualmente vacanti nelle scuole elementari del comune sede di capoluogo di provincia, sono conferiti per un terzo mediante concorso speciale per esami e titoli riservato agli insegnanti del ruolo normale e del ruolo in soprannumero della stessa o di altra provincia, che abbiano superato il periodo di prova, e per gli altri due terzi mediante trasferimento riservato agli insegnanti del ruolo normale della stessa o di altra provincia.

TITOLO IV.

ACCESSO AI RUOLI MAGISTRALI

CAPO I.

CONCORSO PER POSTI IN SOPRANNUMERO.

ART. 39.

*(Bandi di concorso).*

Entro il 15 settembre, in anni alterni, il Ministro della pubblica istruzione autorizza i provveditori agli studi a bandire il 10 ottobre successivo il concorso a posti di insegnante elementare in soprannumero.

Il concorso è indetto dal provveditore agli studi in base alle norme della presente legge e del relativo regolamento.

Il concorso si svolge nella città sede del Provveditorato.

Per la presentazione della domanda e di titoli da parte degli aspiranti sono concessi

trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo pretorio del Provveditorato.

ART. 40.

*(Posti da conferire con il concorso).*

Il concorso è indetto per tutti i posti vacanti nel ruolo degli insegnanti in soprannumero alla data dei bandi di concorso e per i posti che nel ruolo stesso si renderanno vacanti sino a tutto il 1° ottobre dell'anno successivo.

ART. 41.

*(Requisiti per l'ammissione al concorso).*

Per l'ammissione al concorso a posti di insegnante elementare del ruolo in soprannumero occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 40 anni;
- c) regolare posizione nei confronti degli obblighi militari;
- d) buona condotta;
- e) sana e robusta costituzione esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o da impedirne il pieno adempimento dei doveri;
- f) abilitazione all'insegnamento elementare.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), f) del presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e debbono inoltre sussistere alla data della nomina.

Il requisito dell'età, per quanto concerne il limite massimo, deve essere posseduto alla data del bando di concorso e, per quanto concerne il limite minimo, deve essere posseduto entro il 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso.

Il requisito di cui alla lettera e) deve essere posseduto al momento della nomina. La documentazione, a termini del regolamento, del possesso di tale requisito è integrata dalle risultanze di accertamenti schermografici e, ove sia ritenuto necessario, radiografici.

ART. 42.

*(Eccezioni al limite massimo di età).*

Sono applicabili ai concorsi a posti di insegnante del ruolo in soprannumero le norme che stabiliscono dispense dal limite massimo di età ed elevazioni del limite medesimo per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle carriere statali.

Si prescinde dal limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'articolo 41 nei riguardi di coloro che abbiano conseguito l'approvazione in un concorso magistrale per esami e titoli.

Le dispense dal limite massimo di età, previste nei due precedenti comma, non si applicano a coloro che alla data del bando del concorso abbiano compiuto i cinquanta anni.

Le elevazioni di età richiamate nel primo comma sono cumulabili fra loro, purché complessivamente per effetto di esse non si venga a superare il 45° anno. Si fa eccezione soltanto per il caso previsto dal comma seguente.

Per coloro che abbiano prestato servizio nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole sussidiate o nelle scuole popolari, il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'articolo 41 è elevato di un periodo di tempo pari alla durata del servizio stesso che sia riscattabile ai fini della pensione. L'elevazione di età consentita dal presente comma si applica anche a coloro che abbiano raggiunto il limite di 45 anni per effetto di altre elevazioni di età, sempre che non abbiano compiuto cinquanta anni alla data del bando di concorso.

#### ART. 43.

*(Provvedimento di esclusione dal concorso — Ricorso avverso il provvedimento).*

L'esclusione dal concorso è disposta dal provveditore agli studi con decreto motivato che è comunicato nel testo integrale all'interessato.

Avverso il provvedimento di esclusione, il concorrente ha facoltà di ricorrere al Ministro nel termine di 30 giorni a partire dal giorno in cui gli perviene la comunicazione del provvedimento medesimo, presentando il ricorso al provveditore agli studi che ne disporrà l'invio al Ministero. Il Ministro decide su conforme parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

In attesa della decisione del Ministro, il concorrente è ammesso condizionatamente al concorso dal provveditore.

#### ART. 44.

*(Composizione e nomina della Commissione giudicatrice).*

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal provveditore agli studi successivamente al termine di scadenza previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

La Commissione è così costituita:

1°) un docente universitario scelto possibilmente tra i cultori di pedagogia o di materie filosofiche e letterarie o un preside di istruzione media di secondo grado preferibilmente di istituto magistrale;

2°) tre professori ordinari di istituto statale di istruzione media di secondo grado: uno di filosofia o pedagogia, uno di lettere italiane ed uno di matematica e scienze fisiche e naturali;

3°) un funzionario del Provveditorato agli studi preferibilmente di carriera direttiva;

4°) un ispettore scolastico o un direttore didattico;

5°) un insegnante elementare titolare nella provincia che da almeno cinque anni copra un posto di ruolo normale, dopo il periodo di prova, con la qualifica di « ottimo ».

ART. 45.

*(Incompatibilità con l'incarico di commissario — Sostituzione di membri della Commissione o delle Sottocommissioni).*

Non possono far parte della Commissione giudicatrice coloro che siano fra loro parenti o affini entro il 4° grado compreso, coloro che entro lo stesso grado siano parenti o affini di uno dei concorrenti e coloro che abbiano preparato a qualsiasi titolo alcuno dei concorrenti alle prove di concorso.

Il provveditore agli studi, qualora venga a mancare alcuno dei membri della Commissione giudicatrice o delle Sottocommissioni, provvede alla relativa sostituzione, con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso fino allora espletate.

ART. 46.

*(Trattamento economico dei membri della Commissione giudicatrice).*

Il trattamento economico spettante ai membri della Commissione giudicatrice è quello previsto dalle norme vigenti per i membri delle Commissioni giudicatrici di concorsi per titoli ed esami indetti dalle Amministrazioni dello Stato.

ART. 47.

*(Punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice per le prove di esame o per i titoli).*

La Commissione giudicatrice del concorso dispone di 50 punti per la prova scritta, di 50 per quella orale e di 40 per i titoli.

La Commissione giudicatrice delibera a maggioranza di voti.

I giudizi relativi alle prove di esame sono insindacabili.

ART. 48.

*(Prove del concorso).*

Gli esami di concorso constano di due prove: una scritta ed una orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di pedagogia. Il tema, unico per tutti i Provveditorati agli studi che hanno bandito il concorso, è assegnato dal Ministero.

La Commissione pubblica l'elenco degli ammessi alla prova orale; per ogni ammesso deve essere indicato il voto della prova scritta e il punteggio della valutazione dei titoli.

La prova orale verte sulle seguenti materie: pedagogia, didattica con particolare riferimento ai vigenti programmi d'insegnamento per la scuola primaria, italiano, letteratura per l'infanzia, matematica o scienze naturali (a scelta del candidato), formazione e ordinamento dello Stato italiano, legislazione scolastica, igiene scolastica, assistenza igienico-sanitaria, educazione fisica.

La Commissione, a fine di ogni giornata, comunica la votazione complessiva delle prove orali riportata da ogni candidato.

Il programma relativo alla prova scritta e quello relativo alla prova orale sono stabiliti dal regolamento.

ART. 49.

*(Votazione minima necessaria al superamento della prova scritta e della prova orale — Valutazione dei titoli).*

I candidati che riportino almeno 30/50 nella prova scritta sono ammessi alla prova orale.

Sono approvati i candidati che riportino almeno 30/50 nella prova orale.

La valutazione dei titoli ha luogo nei riguardi dei soli candidati che hanno superato la prova orale.

I titoli soggetti a valutazione sono:

- a) titoli di cultura;
- b) titoli di servizio;
- c) benemerienze.

Il regolamento ripartisce tra le categorie di cui al comma precedente il complessivo punteggio conferito per titoli; determina fra le singole categorie i titoli valutabili e il punteggio per ciascuno di essi.

ART. 50.

*(Elenco generale dei concorrenti approvati).*

Tutti i concorrenti che hanno superato le prove d'esame sono iscritti in un unico elenco, senza distinzione di sesso.

L'ordine di iscrizione dei concorrenti è determinato dal punteggio complessivo riportato da ciascuno di essi, risultante dalla somma dei voti conseguiti nelle prove d'esame e dei punti attribuiti ai titoli.

ART. 51.

*(Deposito e pubblicazione dell'elenco degli approvati).*

L'elenco generale degli approvati è depositato a cura del presidente della Commissione, entro il 15 giugno successivo alla data del bando, negli uffici del Provveditorato agli studi che ha bandito il concorso, ed è approvato dal provveditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

L'elenco degli approvati e le graduatorie dei vincitori sono pubblicate all'albo del Provveditorato agli studi contemporaneamente entro il 31 luglio.

ART. 52.

*(Riserve di posti e precedenza).*

Le riserve di posti previste dalle norme legislative in materia di concorsi a posti delle Amministrazioni statali, si applicano alla graduatoria dei vincitori.

I concorrenti, in caso di parità di punti, sono collocati nella graduatoria secondo l'ordine di precedenza previsto dalle norme legislative in materia di concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 53.

*(Operazioni successive alla pubblicazione dell'elenco degli approvati e delle graduatorie dei vincitori).*

Pubblicati l'elenco degli approvati e la graduatoria dei vincitori, il provveditore agli studi invita i concorrenti in essi compresi a presentare, secondo le modalità ed entro il termine previsto dal regolamento, i documenti di rito prescritti.

La omessa presentazione entro il termine utile dei documenti o soltanto di alcuni di essi, comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

La decadenza è dichiarata con decreto motivato del provveditore agli studi.

## ART. 54.

*(Ricorsi gerarchici avverso atti del provveditore agli studi in ordine al concorso),*

Entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre ricorso gerarchico al Ministro avverso l'elenco degli approvati e le graduatorie dei vincitori.

Entro lo stesso termine di 30 giorni decorrente dalla data di ricezione del relativo provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro avverso la decadenza dal diritto alla nomina pronunciata dal provveditore agli studi ai sensi dell'articolo 53 della presente legge.

In entrambi i casi il Ministro decide su conforme parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

## ART. 55.

*(Nomina dei vincitori).*

Prima dell'inizio dell'anno scolastico e non oltre il 15 settembre, il provveditore agli studi procede alla nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, con decorrenza dal 1° ottobre.

## ART. 56.

*(Nomine suppletive).*

Dopo il conferimento delle nomine ai concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, il provveditore agli studi, qualora alcuni fra gli insegnanti nominati siano rinunciari, procede alla nomina di altrettanti concorrenti approvati.

Parimenti, il provveditore agli studi procede alla nomina di tanti concorrenti approvati quanti sono i posti che eventualmente si rendano vacanti entro il biennio successivo al 1° ottobre dell'anno in cui si è concluso il concorso e che non poterono essere computati al momento della formazione delle graduatorie.

I concorrenti da nominare ai sensi del presente articolo sono tratti dall'elenco generale degli approvati secondo l'ordine di merito, salva la applicazione delle riserve dei posti per gli eventuali aventi diritto.

Tutte le nomine disposte ai sensi del presente articolo decorrono dal 1° ottobre agli effetti dell'anzianità e dalla data dell'effettiva assunzione del servizio agli effetti economici.

## CAPO II.

CONCORSO SPECIALE A POSTI DEL RUOLO NORMALE DEL COMUNE SEDE CAPOLUOGO DI PROVINCIA.

## ART. 57.

*(Bando del concorso).*

Ogni biennio, entro il 15 settembre dell'anno in cui non è indetto il concorso normale per posti del ruolo in soprannumero, il Ministro della pubblica istruzione autorizza i provveditori agli studi a bandire entro il 10 ottobre successivo il concorso speciale ai posti del ruolo normale del comune sede del capoluogo di provincia.

Il concorso è indetto dal provveditore agli studi in base alle norme della presente legge e del relativo regolamento.

Il concorso si svolge nella città sede del Provveditorato.

Per la presentazione della domanda e dei titoli da parte degli aspiranti sono concessi trenta giorni, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo pretorio del Provveditorato.

## ART. 58.

*(Posti da conferire col concorso e modalità dello stesso).*

Il concorso speciale è indetto dal provveditore agli studi per i posti del ruolo normale vacanti alla data del bando nelle scuole del comune sede del capoluogo di provincia, accantonati a tal fine ai sensi dell'articolo 38.

Le modalità e le operazioni di concorso saranno espletate secondo gli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 della presente legge.

## ART. 59.

*(Requisito per l'ammissione al concorso).*

Possono partecipare al concorso gli insegnanti del ruolo normale e del ruolo in soprannumero della stessa o di altra provincia che abbiano superato il periodo di prova.

## ART. 60.

*(Nomina e scelta delle sedi).*

Gli insegnanti del ruolo in soprannumero che conseguono la nomina in esito ai risultati del concorso sono iscritti nel ruolo normale con la qualifica di ordinari, previa valuta-

zione dei servizi di cui agli articoli 35 e 36 della presente legge.

Il provveditore agli studi comunica ai vincitori l'elenco dei posti vacanti e li invita a manifestare le loro preferenze in ordine all'assegnazione della sede.

I vincitori sono ammessi alla scelta della sede nell'ordine in cui sono graduati nell'elenco degli approvati.

Gli insegnanti nominati ai sensi del presente articolo debbono comunicare con lo stesso atto col quale accettano la nomina le preferenze in ordine alla sede secondo le modalità previste dal regolamento.

Dopo il conferimento delle nomine ai concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, il provveditore agli studi, procede alle nomine suppletive come prescritto dall'articolo 56 della presente legge.

I concorrenti da nominare ai sensi del comma precedente sono tratti dall'elenco generale degli approvati secondo l'ordine di merito.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono aver termine entro il 10 agosto.

#### ART. 61.

*(Valutazione servizi e maggiorazioni).*

A tutti gli effetti, ai fini della determinazione della carriera degli insegnanti ordinari del ruolo normale è valutabile:

a) il servizio prestato come insegnante di ruolo normale e in soprannumero;

b) il servizio prestato come insegnante di ruolo speciale transitorio;

d) il servizio prestato come insegnante presso le scuole rurali, considerato quale servizio di ruolo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 83 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e nell'articolo 55 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 7771;

d) il servizio prestato come insegnante incaricato o supplente nelle scuole primarie statali per l'osservanza dell'obbligo scolastico, per non meno di cinque mesi in ciascun anno scolastico (compresi i mesi durante i quali si svolgono le operazioni di scrutinio e di esame) o per una durata non inferiore a cinque mesi purché siano stati corrisposti all'insegnante gli assegni per il periodo delle vacanze estive; nonché il servizio prestato nelle scuole secondarie di Stato. Il servizio di cui al presente paragrafo d) è valutabile per intero a tutti gli effetti.

Ai fini dell'anticipo degli aumenti periodici di stipendio sono valutabili le maggiorazioni di anzianità per i servizi di insegnante

prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606, nonché le maggiorazioni — a termini delle disposizioni vigenti per il personale civile dell'Amministrazione dello Stato — per i servizi e le benemerienze di guerra previsti dalle leggi in vigore.

La valutazione dei servizi di cui al 1° comma e delle maggiorazioni per i servizi e le benemerienze di cui al 2° comma ha luogo all'atto della nomina a ordinario del ruolo normale nei riguardi degli insegnanti che abbiano acquistato il titolo alla valutazione, prima della nomina stessa.

#### TITOLO IV.

##### CONGEDI E ASPETTATIVE AGLI INSEGNANTI ELEMENTARI

###### ART. 62.

(*Congedi*).

Per quanto attiene ai congedi ordinari e straordinari, si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato.

###### ART. 63.

(*Tipi di aspettativa*).

L'insegnante ha diritto al collocamento in aspettativa per causa di comprovata infermità. Tale aspettativa non può eccedere la durata massima di due anni con ripetizione della pratica di accertamento della causa, dopo un anno.

L'insegnante ha diritto al collocamento in aspettativa:

per l'elezione a senatore o deputato nazionale e regionale, o presidente delle Amministrazioni provinciali, o alla carica di sindaco nei comuni con più di 30.000 abitanti, o alla carica di dirigente nazionale di un Sindacato della scuola elementare per la durata della carica stessa. Il periodo di aspettativa per le cause suddette è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici di stipendio;

per giustificati gravi motivi di famiglia, per la durata massima di un anno;

per frequentare corsi di differenziazione didattica e di cultura pedagogico-didattica autorizzati dal Ministero, limitatamente alla durata dei corsi stessi:

per frequentare i corsi di studio della facoltà di magistero limitatamente alla normale durata degli stessi.

per insegnare nelle scuole secondarie di Stato qualora ottenga la nomina ad insegnante incaricato annuale o sia chiamato per le supplenze.

Durante l'aspettativa per infermità l'insegnante ha diritto all'intero stipendio se conti dieci o più anni di servizio e a metà dello stipendio se conti meno di dieci anni di servizio. Il servizio da considerare è quello utile a pensione.

Durante l'aspettativa per motivi di famiglia, per frequenza di corsi di differenziazione didattica e di cultura, per servizio nelle scuole secondarie, non competono assegni.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia e per la frequenza dei corsi di studio della facoltà di magistero non è computato ai fini della anzianità e degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per frequenza di corsi di differenziazione didattica e di cultura magistrale è computato agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio nel solo caso che gli interessati comprovino il conseguimento dei relativi diplomi.

Valgono per gli insegnanti le norme che regolano per cause di carattere speciale le modificazioni temporanee del rapporto d'impiego dei pubblici impiegati quali risultano dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato.

#### ART. 64.

##### *(Concessione, cessazione e proroga dell'aspettativa).*

Le aspettative di cui al precedente articolo sono concesse dal provveditore agli studi su domanda degli interessati, accompagnata, per le aspettative per motivi di salute, da certificato medico, e negli altri casi, da documentazione atta a giustificarne la richiesta.

Le aspettative hanno termine col cessare della causa per la quale furono concesse.

L'aspettativa per motivi di salute può essere disposta o prorogata anche d'ufficio, in base ai risultati di apposita visita medica. Ai fini di accertamenti diagnostici, l'Autorità sanitaria può disporre il ricovero dell'insegnante per un periodo di osservazione in adatte case di cura nonché esami schermografici, o anche, in caso di bisogno, radiografici.

Le spese di ricovero sono a carico « totale » dell'Amministrazione.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata qualora ostino ragioni di servizio. Essa deve aver termine non oltre l'inizio dell'ultimo mese di lezione.

Se l'insegnante non riprende servizio entro tale termine, l'aspettativa per motivi di famiglia è prorogata dall'ufficio fino al termine dell'anno scolastico, o fino alla conclusione del periodo massimo di aspettativa se tale conclusione si verifica prima della fine dell'anno scolastico.

ART. 65.

*(Controllo sul permanere dei motivi).*

Ai fini della concessione, del godimento o del prolungamento del congedo o della aspettativa per motivi di salute, il provveditore agli studi può disporre in qualunque tempo accertamenti sanitari e cure di medici di fiducia dell'Amministrazione.

Avverso i risultati degli accertamenti l'insegnante può chiedere giudizio di appello alla commissione medica provinciale con l'assistenza del suo medico di fiducia.

ART. 66.

*(Cumulo di periodi di aspettativa).*

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per motivi di salute o per motivi di famiglia non può superare due anni in un quinquennio.

ART. 67.

*(Proroga eccezionale nell'aspettativa e dispensa\* dal servizio).*

Scaduti i periodi massimi di cui al precedente articolo l'insegnante che risulti inabile per infermità a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.

L'insegnante, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato decaduto dall'impiego.

Qualora il provveditore non ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'inse-

gnante dal servizio, può disporre gli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa per motivi di salute o di famiglia anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente articolo, ma comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando il provveditore lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa non superiore a sei mesi, all'insegnante che già abbia fruito di aspettativa fino al limite massimo di due anni nel quinquennio previsto nel comma predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se l'insegnante non riassume servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del primo o del secondo comma del presente articolo.

È in ogni caso dispensato dal servizio l'insegnante che nell'ultimo quadriennio non abbia prestato complessivamente almeno dieci mesi di effettivo servizio quale che sia stata la causa dell'assenza. La deliberazione di dispensa è adottata e notificata nelle forme previste dalla legge.

Per gli accertamenti sanitari ai fini di cui al presente articolo si applicano le norme degli articoli 72 e 73.

## ART. 68.

*(Congedo straordinario per motivi di studio).*

Gli insegnanti elementari iscritti a corsi statali di studio hanno diritto ad un congedo straordinario annuale di 15 giorni.

## ART. 69.

*(Obblighi [dell'insegnante  
in rapporto ai congedi e alle aspettative]).*

L'insegnante che intenda fruire di congedo o di aspettativa per motivi di famiglia non può lasciare l'ufficio prima di avere ricevuto comunicazione dell'accoglimento dell'istanza salvo che non si tratti di motivi improrogabili che l'insegnante deve documentare a richiesta dell'Amministrazione.

L'insegnante in congedo o in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite per gli insegnanti in servizio, in quanto applicabili.

L'insegnante in congedo o in aspettativa per motivi di famiglia o di salute non può attendere ad altro ufficio, impiego o professione. In caso di inadempienza, l'insegnante è invitato a riprendere servizio, salvo dichiarazione di dimissioni dall'impiego.

Se l'aspettativa è concessa per motivi diversi da quelli di cui al primo comma, il provveditore può disporre la revoca se l'insegnante non attenda ai servizi o non frequenti i corsi per i quali l'aspettativa fu concessa.

ART. 70.

*(Requisiti del provvedimento di congedo e di aspettativa).*

Nei decreti di collocamento in congedo o in aspettativa il provveditore deve indicare la decorrenza, la scadenza, la causa e la durata del provvedimento, nonché il trattamento economico spettante all'insegnante.

TITOLO V.

CESSAZIONE DI SERVIZIO — LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA — RIAMMISSIONE

ART. 71.

*(Collocamento a riposo).*

L'insegnante che abbia compiuto 40 anni di servizio, indipendentemente dall'età, è collocato a riposo.

L'insegnante che abbia compiuto 35 anni di servizio, indipendentemente dall'età, ha facoltà di chiedere il collocamento a riposo con il massimo della pensione.

Si applicano altresì le norme previste per gli impiegati civili dello Stato in quanto non incompatibili col presente articolo

ART. 72.

*(Collocamento a riposo su domanda per motivi di salute).*

Indipendentemente dal raggiungimento dei limiti di età e di servizio di cui al precedente articolo, l'insegnante elementare può chiedere di essere collocato a riposo o a prestare altro servizio attinente alla scuola, quando sia inabile permanentemente a continuare o riassumere servizio.

La inabilità fisica deve essere accertata da un collegio di tre sanitari scelti dal provveditore agli studi su conforme parere del Consiglio provinciale scolastico.

È data facoltà all'insegnante di chiedere che uno dei tre medici del Collegio sia da lui designato: in tal caso la spesa per l'onorario di tale medico sarà a carico dell'insegnante.

Contro il giudizio del Collegio medico l'interessato può appellarsi a quello del medico provinciale: la spesa relativa alla visita di controllo è a carico dell'insegnante, se il suo esito è conforme a quello della visita collegiale.

Il collocamento a riposo decorre dal giorno dell'accertamento dell'inabilità fisica.

## ART. 73.

*(Dispensa dal servizio).*

Il provveditore può in qualunque tempo dispensare dal servizio su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale:

a) l'insegnante che sia nell'impossibilità di svolgere proficuo insegnamento in seguito ad infermità, da accertare con le modalità fissate nell'articolo precedente, e che abbia già fruito su domanda dei periodi massimi di aspettativa per motivi di salute, salvo il diritto derivante all'interessato in forza del 1° comma dell'articolo precedente;

b) l'insegnante che in base ai rapporti informativi del direttore e dell'ispettore relativo all'ultimo triennio, risulti didatticamente insufficiente, e che abbia riportato in tutti e tre gli anni qualifiche inferiori a « sufficiente », sempre che l'insegnante interessato rifiuti di frequentare appositi corsi di aggiornamento e di perfezionamento senza abbandonare l'insegnamento o li abbia frequentati con esito negativo.

In ambedue i casi la dispensa dal servizio non fa perdere il diritto alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

## ART. 74.

*(Riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento di quiescenza).*

Agli insegnanti elementari di ruolo, nonché alle loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per tutti gli altri impiegati civili dello Stato.

## ART. 75.

*(Riliquidazioni).*

Per i maestri elementari già collocati a riposo non si tiene conto di quanto disposto dal comma 4° del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20; e nei riguardi del comma 5° dello stesso decreto non si tiene conto del grado precedentemente ricoperto, ma della nuova qualifica, e del numero di anni di servizio utili a pensione.

ART. 76.

*(Maestri già dipendenti dai comuni).*

Per i maestri resta valido l'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, riguardante il passaggio delle scuole dai comuni allo Stato.

ART. 77.

*(Liquidazione indennità di buonuscita da parte dell'E. N. P. A. S.).*

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, incorporato nell'E. N. P. A. S., sono valutati tutti i servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo delle scuole elementari pubbliche.

ART. 78.

*(Riammissione in servizio).*

L'insegnante elementare dimissionario e quello collocato a riposo prima del raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio, può essere riammesso in servizio.

All'atto della riammissione in servizio all'insegnante deve essere attribuita l'anzianità di servizio che aveva quando cessò dai ruoli col relativo trattamento economico.

ART. 79.

*(Competenza a disporre la riassunzione e decorrenza).*

La riammissione è disposta con decreto motivato dal provveditore agli studi della provincia scelta dal richiedente, previo parere favorevole del Consiglio scolastico provinciale.

Essa ha decorrenza a tutti gli effetti dal 1° ottobre successivo alla data del decreto del provveditore agli studi.

ART. 80.

*(Assegnazione della sede al riassunto).*

Il provveditore agli studi, nello stesso decreto di riammissione o con successivo provvedimento, determina la sede scolastica alla quale l'insegnante è destinato, designata dall'insegnante stesso tra quelle che rimangono disponibili dopo i trasferimenti.

L'insegnante che all'atto della cessazione dal ruolo era titolare nelle scuole di un comune capoluogo di provincia può essere riammesso in servizio nelle scuole del comune capoluogo della stessa provincia o in quella del comune capoluogo in cui risiede.

## TITOLO VI.

TRASFERIMENTO DEGLI INSEGNANTI  
ELEMENTARI

## ART. 81.

Gli insegnanti elementari di ruolo normale, salvo quanto disposto al penultimo comma del presente articolo, possono essere trasferiti dalla sede di titolarità ad altra sede, vacante, della propria o di altra provincia, esclusivamente su domanda. Gli interessati possono inoltrare analoga e contemporanea domanda anche per una seconda provincia.

Per gli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero gli eventuali trasferimenti vengono disciplinati dall'ordinanza ministeriale prevista all'articolo 4 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Gli insegnanti elementari, a qualunque ruolo appartengano, non possono essere trasferiti né comandati finché si trovino nel periodo di prova.

Gli insegnanti possono essere trasferiti da una sede all'altra nell'interesse dell'Amministrazione, su conforme parere espresso dal Consiglio scolastico provinciale in seduta plenaria.

## ART. 82.

*(Ordinanza del provveditore agli studi e suo contenuto).*

Il provveditore agli studi emana ogni anno l'ordinanza sui trasferimenti elementari; la pubblica entro il 15 gennaio all'albo del suo ufficio e la comunica agli ispettori e direttori didattici, ai sindaci della provincia e agli altri provveditori agli studi.

L'ordinanza deve contenere note illustrative delle norme relative al movimento, l'elenco di tutte le sedi scolastiche di ogni comune della provincia distinte in sedi capoluogo e in sedi delle frazioni e deve indicare per ciascuna sede il numero dei posti ordinari e di differenziazione didattica.

## ART. 83.

*(Posti assegnabili per trasferimento su domanda).*

Sono assegnabili per trasferimento su domanda i posti:

a) che risultino privi di titolare alla data del 31 dicembre, compresi quelli che alla data del 1° ottobre successivo debbono essere istituiti in via definitiva;

b) che si rendano disponibili entro il 1° ottobre successivo per collocamento a riposo d'ufficio, degli insegnanti per raggiunti limiti di età e di servizio o per domanda presentata entro il 15 febbraio;

c) che si rendano disponibili per effetto delle stesse operazioni di trasferimento.

## ART. 84.

*(Trasferimento in scuole speciali).*

Alle scuole speciali per minorati fisici e psichici, alle scuole all'aperto e a quelle di differenziazione didattica regolarmente autorizzate possono essere trasferiti soltanto insegnanti forniti dei titoli di specializzazione fissati dal regolamento.

## ART. 85.

*(Composizione della Commissione proposta all'esame delle domande documentate di trasferimento).*

Il provveditore agli studi, per i lavori relativi ai trasferimenti su domanda, nomina una Commissione composta di un funzionario del Provveditorato, di un ispettore scolastico o di un direttore didattico o di un insegnante per ciascun Sindacato della scuola elementare che deve nominarlo quale suo rappresentante. Se le domande degli aspiranti superano le novecento, il provveditore agli studi nomina altri commissari scelti tra i direttori didattici e gli insegnanti e così successivamente di seicento in seicento domande. Non si aggiungono altri commissari oltre le duemilasettecento domande.

Tutti i commissari debbono essere di ruolo e residenti nel capoluogo di provincia.

Non possono far parte della Commissione coloro che siano coniugati, parenti, o affini, entro il 4° grado compreso, sia tra loro, sia con maestri che abbiano presentato domanda di trasferimento.

## ART. 86.

*(Termine di presentazione della domanda di trasferimento).*

La domanda, corredata dai relativi documenti e delle schede personali compilate secondo modulo da stabilirsi con regolamento, deve essere presentata al provveditore agli studi della provincia nella quale l'insegnante è titolare entro il 15 febbraio.

Per la domanda ad una seconda provincia la procedura sarà stabilita dal regolamento.

## ART. 87.

*(Insegnanti che non possono presentare domanda di trasferimento).*

Non possono presentare domanda di trasferimento, oltre agli insegnanti di cui all'articolo 84, comma terzo, gli insegnanti che siano stati destinati, sia per trasferimento, sia per assegnazione di sede quali vincitori di concorso, a prestar servizio nelle scuole speciali di cui all'articolo 84 finché non abbiano compiuto, alla data del 15 febbraio, almeno 5 anni di effettivo insegnamento nelle scuole stesse.

Gli insegnanti di cui al presente articolo possono, però, presentare domanda di trasferimento in altre scuole speciali dello stesso tipo.

## ART. 88.

*(Ex combattenti).*

Gli insegnanti elementari del ruolo normale ex combattenti e assimilati hanno diritto al riconoscimento, ai fini del trasferimento, di tanti anni di servizio con qualifica massima per quanti sono gli anni di servizio militare prestato oltre gli obblighi di leva e dopo il conseguimento del diploma di abilitazione.

## ART. 89.

*(Esame dei titoli — Compilazione della graduatoria).*

La Commissione compie il lavoro relativo alla aggiudicazione dei punti, sulla base della tabella annessa al regolamento, ed al riconoscimento degli eventuali diritti preferenziali, e trasmette all'insegnante una delle due copie di ciascuna scheda in plico raccomandato.

L'interessato, qualora una scheda sia stata modificata in senso a lui sfavorevole, ha facoltà di far pervenire alla Commissione, entro cinque giorni dal ricevimento della scheda restituitagli, le proprie osservazioni, alle quali la Commissione rivolge il suo esame.

Non appena la Commissione ha deciso i casi in contestazione procede alla compilazione di una graduatoria per ogni sede richiesta, in cui debbono essere registrati i nomi dei richiedenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della votazione complessiva assegnata in base all'annessa tabella delle eventuali preferenze a cui essi hanno diritto.

L'ordine delle graduatorie degli insegnanti aspiranti al trasferimento nell'ambito dei singoli capoluoghi del comune è determinato sol-

tanto sulla base della durata e qualità del servizio scolastico prestato e dell'anzianità di servizio nella sede.

ART. 90.

(*Deliberazione del movimento magistrale*  
— *Precedenza*).

Il Provveditore agli studi approva le graduatorie di cui al precedente articolo e procede alle assegnazioni della sede secondo seguente ordine:

1°) agl'insegnanti aspiranti al trasferimento da plesso a plesso di ciascun capoluogo di comune escluse le frazioni;

2°) agl'insegnanti aspiranti al trasferimento da comune a comune della stessa o di altra provincia; nonché da frazione a frazione, da capoluogo a frazione e da frazione a capoluogo dello stesso comune.

Nel procedere ai trasferimenti di cui al precedente n. 2 deve dare la precedenza agli insegnanti:

a) che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3 del regio decreto del 27 agosto 1932, n. 1127, e all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

b) agli insegnanti che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo in scuola unica pluriclasse, in sedi rurali e montane disagiate per almeno otto anni ed abbiano ivi dimorato.

Il Consiglio provinciale scolastico determina quali sedi di scuola unica pluriclasse debbono ritenersi a tal fine poste in zone rurali o montane disagiate e provvede ogni due anni all'aggiornamento del relativo elenco come stabilito dall'articolo 12 della presente legge.

Le determinazioni del Consiglio provinciale scolastico sono definitive;

c) che siano stati trasferiti nell'ultimo quinquennio e debbano essere trasferiti nel corso del movimento magistrale per soppressione o trasformazione di scuola o per altro motivo di servizio non impugnabile a loro colpa, limitatamente alle sedi scolastiche del comune nel quale, rispettivamente, i predetti maestri erano o sono titolari all'atto del trasferimento;

d) che abbiano la necessità del ricongiungimento o del riavvicinamento al coniuge o ai genitori vecchi ed a carico.

La precedenza a favore degli insegnanti di cui alle lettere a) b) c) e d) del presente articolo si applica nei limiti della metà di tutti i posti disponibili in ciascuna sede. Se il numero di detti posti è dispari, l'arrotondamento va operato a vantaggio delle precedenze di cui sopra. L'ordine di precedenza fra tutti gli in-

segnanti di cui alle lettere *a) b) c) e d)* è stabilito dalla graduatoria generale dei trasferimenti.

Effettuate le assegnazioni di sede di cui ai precedenti commi del presente articolo, il movimento prosegue, nei confronti dei maestri che hanno richiesto il trasferimento nell'ambito del comune capoluogo di provincia, per i posti accantonati per i vincitori dei concorsi.

## ART. 91.

*(Pubblicazione della deliberazione del movimento magistrale — Ricorso gerarchico).*

La deliberazione con la quale il provveditore agli studi procede all'assegnazione della sede agli insegnanti è pubblicata entro il 15 aprile all'albo del Provveditorato agli studi con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo delle eventuali precedenze e del punteggio complessivo.

A ciascuno degli insegnanti è data diretta comunicazione mediante lettera raccomandata.

Il provveditore che abbia riconosciuto accoglibile, nei confronti di tutti gli altri aspiranti, la domanda di un insegnante titolare in altra provincia, ne dà telegrafica comunicazione al provveditore agli studi di quella provincia, affinché possa assegnare in via normale il posto così resosi disponibile.

La comunicazione è fatta non oltre cinque giorni prima della data fissata per la pubblicazione del movimento.

Attraverso i provvedimenti del provveditore è ammesso, nel termine di trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione da notificare, entro lo stesso termine, a cura del ricorrente ai controinteressati.

A tale scopo gli interessati hanno facoltà di prendere visione degli atti in base ai quali i trasferimenti furono disposti.

## ART. 92.

*(Trasferimenti compensativi).*

Dopo che è stato disposto il normale movimento magistrale di cui ai precedenti articoli, il Ministero per la pubblica istruzione dispone ulteriori trasferimenti da provincia a provincia, esclusivamente per motivi di famiglia e con le limitazioni indicate nei commi seguenti.

Il numero degli insegnanti trasferiti in una provincia ai sensi del presente articolo deve risultare uguale al numero degli insegnanti che ai sensi del medesimo articolo vengono trasferiti dalla provincia stessa in altre province. L'insegnante può chiedere, in ordine di preferenza, da una a tre province.

La domanda, redatta su carta legale, diretta al Ministero della pubblica istruzione e corredata dai relativi documenti, deve essere presentata al provveditore agli studi della provincia di titolarità dell'insegnante entro il 15 maggio e, per conoscenza, ai provveditori delle province in cui l'insegnante aspira ad essere trasferito.

Nella domanda l'insegnante deve indicare, in ordine di preferenza, sedi di non più cinque comuni della provincia comprese o non nell'elenco appositamente pubblicato all'albo del Provveditorato agli studi.

L'insegnante, nella domanda, può anche dichiararsi disposto ad accettare l'assegnazione a qualsiasi altra sede compresa o non nell'elenco stesso.

L'elenco, comprendente le sedi che, assegnabili col normale movimento magistrale o comunque vacanti, non siano state coperte col movimento medesimo, viene pubblicato dal provveditore agli studi entro il 15 maggio ed immediatamente comunicato al Ministro.

Entro dieci giorni il provveditore agli studi trasmette le domande al Ministero corredandole del proprio motivato parere.

Il Ministero per la pubblica istruzione entro il 10 luglio dispone i trasferimenti compensativi secondo graduatorie compilate in base alle modalità che regolano il trasferimento normale.

#### ART. 93.

*(Assegnazioni provvisorie disposte dai provveditori).*

Il provveditore agli studi, dopo aver disposto l'assegnazione della sede definitiva ai maestri del ruolo soprannumerario i quali passano nel ruolo normale ed agli insegnanti eventualmente riassunti in ruolo, può concedere agli insegnanti elementari titolari nella provincia, esclusi quelli trasferiti in via normale, l'assegnazione provvisoria di sede in comuni diversi da quello della titolarità.

Le assegnazioni provvisorie di sede vengono disposte dal provveditore sulla base della documentazione prodotta dall'interessato ai fini del trasferimento chiesto e non ottenuto, formulando una graduatoria che tenga conto delle precedenza stabilite dall'articolo 90 della presente legge.

#### ART. 94.

*(Assegnazioni provvisorie da provincia a provincia disposte dal Ministero).*

Espletati i movimenti conseguenti ai trasferimenti compensativi, il Ministero di-

sponde per le assegnazioni provvisorie da provincia a provincia per i maestri che abbiano necessità di ricongiungersi al coniuge e che abbiano fatto domanda di trasferimento normale o compensativo e non l'abbiano ottenuto.

## ART. 95.

(*Motivi per le assegnazioni provvisorie*).

L'assegnazione provvisoria di sede può essere concessa soltanto per motivi di famiglia e sempre che l'insegnante possa essere utilizzato nell'insegnamento.

In caso di più aspiranti alla stessa sede l'ordine di precedenza è stabilito come per i trasferimenti compensativi.

Le assegnazioni provvisorie di sede hanno la durata del solo anno scolastico per il quale sono state concesse.

## TITOLO VII.

## INCARICHI PROVVISORI E SUPPLENZE

## ART. 96.

(*Ordinanza*).

Entro il 1° aprile di ogni anno il Ministero della pubblica istruzione, con apposita ordinanza, dà ai provveditori agli studi disposizioni di carattere generale per il conferimento degli incarichi provvisori di insegnamento e per le supplenze nelle scuole statali delle rispettive province per l'anno scolastico avente inizio con il 1° ottobre successivo, tenendo conto del numero di posti — senza distinzione di sesso — che risultano vacanti in ogni provincia, sulla base di classi formate da 30, e non più, alunni e di biclassi costituite da non più di 20 alunni.

I provveditori agli studi debbono pubblicare il 1° maggio successivo all'albo pretorio del Provveditorato agli studi l'Ordinanza ministeriale.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta Ordinanza, gli aspiranti debbono presentare al Provveditore agli studi le domande, corredate dai relativi titoli soggetti a valutazione.

La graduatoria, formata in base alle norme del presente decreto e del regolamento, viene pubblicata all'albo del Provveditorato agli studi.

La pubblicazione ha luogo in tutte le provincie il 31 agosto.

ART. 97.

*(Requisiti degli aspiranti all'incarico e alla supplenza).*

Possono aspirare agli incarichi provvisori e alle supplenze nelle scuole primarie statali gli insegnanti non di ruolo forniti del titolo di abilitazione che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso magistrale, che risultino residenti, con regolare iscrizione anagrafica, in un comune della provincia nella quale presentano domanda di incarico. Possono presentare domanda per il conferimento dell'incarico o della supplenza anche i maestri approvati in un concorso magistrale e quelli forniti del solo diploma di abilitazione.

ART. 98.

*(Posti da conferire con incarico provvisorio).*

Sono conferiti con incarico provvisorio tutti i posti che risultino, comunque, privi di titolare e che si presume rimangano tali per tutta la durata dell'anno scolastico, sempreché alla loro temporanea copertura, non si possa provvedere con insegnanti iscritti nel ruolo per posti in soprannumero, in quanto gli insegnanti facenti parte di quest'ultimo siano inferiori per numero ai posti temporaneamente privi di titolare.

Nella formazione della graduatoria per gli incarichi provvisori, il provveditore agli studi sarà coadiuvato da una apposita commissione, costituita a norma dell'articolo 100 della presente legge.

ART. 99

*(Posti da conferirsi mediante supplenza).*

Dopo che sia stata formata la graduatoria da parte del provveditore agli studi e sia divenuta definitiva per decorrenza del termine di giorni dieci per eventuali opposizioni, ogni direttore di circolo didattico formerà, per il territorio di propria giurisdizione, una graduatoria comprendente i nominativi degli insegnanti che, ai fini delle supplenze, abbiano indicato il circolo stesso, o in mancanza di indicazione, risultino residenti nel territorio del circolo didattico.

Per la formazione della graduatoria di circolo il direttore didattico trarrà i nominativi della graduatoria provinciale seguendo il medesimo ordine con il quale gli aspiranti risultino iscritti in questa ultima indicando, a fianco di ciascun nome, il punteggio attribuito nella graduatoria provinciale ed i ti-

toli che diano diritto ad eventuali riserve o precedenzae previste dalle disposizioni legislative in materia.

I direttori didattici pubblicheranno la graduatoria degli aspiranti alle supplenze alla data del 20 settembre e la terranno esposta all'albo per tutta la durata dell'anno scolastico.

Sono da conferirsi per supplenza dal direttore didattico i posti che rimangano scoperti per assenza di breve durata del titolare, in qualsiasi momento l'assenza stessa si verifichi ed in ogni caso per le assenze che abbiano luogo dal 1° febbraio in poi.

Alla copertura dei posti temporaneamente privi di titolari si provvederà mediante supplenza con personale insegnante non di ruolo, tratto dalla graduatoria di circolo, sempre quando non vi si possa provvedere con maestri del ruolo per posti in soprannumero.

ART. 100.

*(Commissione).*

La Commissione per il conferimento degli incarichi provvisori è costituita con le stesse norme prescritte dall'articolo 85 della presente legge, riguardante i trasferimenti, e dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1953, n. 41.

ART. 101.

*(Riserve di posti e precedenza).*

Sono applicabili agli aspiranti ad incarichi provvisori e supplenze nelle scuole elementari statali le disposizioni legislative che attribuiscono riserve a determinate categorie nell'assegnazione di posti non di ruolo nelle Amministrazioni statali.

Gli aspiranti ad incarico provvisorio, in caso di parità di punti, sono collocati nella graduatoria secondo l'ordine di precedenza previsto dalle norme legislative in materia di impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

ART. 102.

*(Formazione delle graduatorie).*

La Commissione attribuisce a ciascun aspirante il punteggio spettantegli per i titoli valutabili da lui prodotti, in base alla tabella di valutazione contenuta nel regolamento, e colloca tutti gli aspiranti in ordine di merito, secondo il seguente ordine di precedenza: idonei, approvati, diplomati, indicando a fianco di ciascuno i titoli e requisiti che diano diritto ad eventuali riserve o

precedenze a norma delle disposizioni legislative in materia ma sempre nell'ambito dei tre ordini di precedenza sopra indicati.

Contro la collocazione nella graduatoria degli aspiranti agli incarichi provvisori e contro il punteggiato a ciascuno attribuito, qualsiasi interessato può avanzare opposizione motivata al provveditore agli studi entro il termine di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio del Provveditorato agli studi. Il provveditore agli studi decide su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale.

ART. 103.

*(Requisiti per l'iscrizione nelle graduatorie per gli incarichi provvisori e per le supplenze).*

Per essere iscritti nella graduatoria per gli incarichi provvisori e per le supplenze occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 45;
- c) buona condotta;
- d) sana e robusta costituzione, esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o da impedire il pieno adempimento dei doveri;
- e) abilitazione all'insegnamento elementare;
- f) effettiva residenza anagrafica in un comune della provincia.

I requisiti di cui alle lettere a), c), e), f) del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di incarico e supplenza e debbono, inoltre, sussistere al momento della nomina.

Il requisito dell'età — per quanto concerne il limite massimo — deve essere posseduto alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di incarico e di supplenza e — per quanto concerne il limite minimo — deve essere posseduto entro il 30 settembre dell'anno solare in cui la domanda viene presentata.

Il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto al momento della nomina. La documentazione, a termini del regolamento, del possesso di tale requisito, può essere integrata, su richiesta insindacabile del provveditore agli studi, dalle risultanze di accertamenti schermografici e, dove necessario, radiografici.

Non sono ammessi a presentare domanda per incarico provvisorio e supplenza gli inse-

gnanti che, avendo acquisito diritto a trattamento di quiescenza, ne abbiano chiesto o ottenuto la liquidazione.

## ART. 104.

*(Esclusione dalle graduatorie degli incarichi provvisori e delle supplenze).*

Sono esclusi dalle graduatorie degli incarichi provvisori e delle supplenze e, se già nominati, decadono dalla nomina, con le modalità previste dal regolamento:

a) coloro che nell'ultimo biennio abbiano riportato la qualifica di « insufficiente »;

b) coloro che abbiano riportato condanne che, in base alle norme vigenti, determinano la esclusione dai pubblici concorsi.

## ART. 105.

*(Scuole speciali).*

Per l'attribuzione degli incarichi provvisori e supplenze nelle scuole speciali (all'aperto per minorati fisici e psichici di differenziazione didattica, ecc.) valgono anche le norme particolari stabilite dal regolamento.

## ART. 106.

*(Conferimento delle nomine provvisorie).*

Il provveditore agli studi conferisce le nomine provvisorie secondo l'ordine di graduatoria, salve le riserve e le precedenzae previste dalle norme legislative e dall'articolo 102 della presente legge.

Le nomine vengono pubblicate all'albo pretorio del Provveditorato agli studi. Avverso il provvedimento di nomina, chi vi abbia interesse, può produrre opposizione motivata al provveditore agli studi entro il termine di giorni 10 dalla pubblicazione.

## ART. 107.

*(Definitività dei provvedimenti in materia di incarichi e supplenze).*

I provvedimenti adottati dal Provveditorato agli studi e riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze sono resi definitivi dall'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

## ART. 108.

*(Trattamento economico degli insegnanti non di ruolo).*

Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, agli inse-

gnanti incaricati o supplenti della scuola primaria, si considera lo stipendio iniziale e le indennità spettanti all'insegnante soprannumerario.

TITOLO VIII.

PROCEDIMENTI E PUNIZIONI  
DISCIPLINARI

CAPO I.

SANZIONI.

ART. 109.

*(Tipi di sanzioni).*

Agli insegnanti delle scuole di Stato e parificate incolpati di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, di fatti che compromettano la loro reputazione e la loro moralità possono essere inflitte le seguenti punizioni:

1°) la censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo nel quale è incorso;

2°) la sospensione dello stipendio fino a 10 giorni;

3°) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a sei mesi. Il periodo della sospensione non è computato negli anni di servizio;

4°) la revoca dall'impiego;

5°) la interdizione scolastica, la quale importa, oltre la revoca dall'impiego, la privazione di tutti i diritti che nella scuola derivano all'insegnante elementare dal suo diploma. Essa è temporanea o perpetua; se temporanea, non può essere minore di sei mesi.

Di tutte le punizioni di cui al comma precedente, si prende nota nello stato di servizio dell'insegnante.

In caso di lieve mancanza il direttore e le Autorità scolastiche superiori possono infliggere ai maestri l'avvertimento per iscritto con esortazione a non più ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento si prende nota nello stato di servizio dell'insegnante e contro di esso non è ammesso ricorso

ART. 110.

*(Competenza ad infliggere le punizioni disciplinari — Ricorsi contro le punizioni disciplinari)*

La punizione disciplinare della censura è inflitta dall'ispettore scolastico.

Contro le punizioni inflitte dall'ispettore scolastico è ammesso ricorso al Consiglio di disciplina.

Tutte le altre punizioni sono inflitte dal provveditore agli studi su conforme parere del Consiglio di disciplina.

Il termine dei ricorsi di cui al presente articolo è di trenta giorni.

Le dimissioni dell'incolpato, tuttoché accettate, non impediscono né interrompono i procedimenti iniziati o da iniziare contro di lui.

## ART. 111.

*(Contestazione degli addebiti — Notificazione provvedimento disciplinare e sua decorrenza).*

L'ispettore scolastico, prima di infliggere la censura, deve contestare per iscritto gli addebiti ed esaminare le difese dell'insegnante che ha facoltà di presentarle per iscritto entro quindici giorni dalla data della avvenuta contestazione.

I provvedimenti con cui le punizioni sono inflitte dall'ispettore devono essere motivati e sono comunicati integralmente all'interessato in via amministrativa. Le punizioni inflitte dal Consiglio di disciplina sono comunicate nei modi prescritti dai successivi articoli della presente legge.

## ART. 112.

*(Sospensione cautelare).*

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il provveditore agli studi, su conforme parere del Consiglio di disciplina, può sospendere in via cautelare l'insegnante. La sospensione è disposta con decreto motivato nel quale deve essere indicata la data di decorrenza. Il provveditore, sentito il Consiglio di disciplina, inizierà il procedimento disciplinare se la sospensione venga ordinata prima di dare inizio.

La sospensione di cui al comma precedente può anche essere disposta contro l'insegnante elementare sottoposto a giudizio penale per delitti; deve essere immediatamente disposta quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza istruttoria di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o con sentenza irrevocabile di assoluzione, le quali dichiarino che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata.

Nel caso di proscioglimento o di assoluzione per insufficienza di prove o di estinzione

del reato per amnistia, è obbligatorio sottoporre l'insegnante a giudizio disciplinare.

Qualora per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma l'insegnante sia punito con la sospensione dall'ufficio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, la sospensione non può essere protratta oltre sei mesi, e se il procedimento disciplinare termina col proscioglimento dell'insegnante la sospensione è revocata.

#### ART. 113.

(*Interdizione scolastica « ope legis »*).

Incorre senz'altro nell'interdizione scolastica perpetua, esclusa qualsiasi procedura disciplinare, l'insegnante elementare che abbia riportato condanna per delitti per peculato, concussione, corruzione, appropriazione indebita, truffa, furto, rapina, estorsione od usura, oppure alla pena della reclusione per una durata non inferiore a tre anni, escluse in ogni caso le condanne per reati colposi, o alla pena della reclusione non inferiore ai sei mesi per delitti contro la moralità e il buon costume.

La dichiarazione di interdizione è fatta dal provveditore conforme al parere del Consiglio di disciplina, con suo decreto, di cui deve essere data notizia, in via amministrativa, all'interessato e al Ministero.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso che l'esecuzione della pena sia stata sospesa a termini delle vigenti disposizioni.

Alla moglie ed ai figli del maestro colpito dalle sanzioni del presente articolo, viene concesso lo stesso trattamento previsto dalle vigenti disposizioni a favore della vedova e degli orfani.

#### ART. 114.

(*Pubblicazione delle punizioni della revoca dall'impiego e della interdizione*).

Il dispositivo della deliberazione che infligge la revoca dall'impiego o l'interdizione è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Ogni Provveditorato agli studi dovrà tenere uno speciale registro contenente i nomi dei maestri di tutta la Repubblica revocati dall'impiego o interdetti.

CAPO II.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA E SUA FUNZIONE.

ART. 115.

(*Composizione*).

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituito un Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari di Stato e parificati, composto:

1°) di un magistrato dell'ordine giudiziario, designato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia;

2°) di un ispettore scolastico e di un direttore didattico designati dal provveditore agli studi;

3°) di un ispettore scolastico o di un direttore didattico eletti dai maestri di ruolo e non di ruolo della provincia;

4°) di quattro maestri di ruolo o non di ruolo eletti dai maestri di ruolo e non di ruolo della provincia.

ART. 116.

(*Nomina dei consiglieri*).

I membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto ministeriale e restano in carica per un triennio.

Qualora durante il triennio taluno dei membri del Consiglio venga a cessare dalla carica, si procede alla nomina o alla elezione di altro membro per il tempo che rimane al compimento del triennio.

ART. 117.

(*Attribuzioni*).

Il Consiglio di disciplina giudica della responsabilità disciplinare dei maestri nelle forme stabilite dal regolamento, uniformato alla presente legge.

Le decisioni emesse dal Consiglio di disciplina sono vincolanti per il provveditore agli studi.

ART. 118.

(*Ricorso*).

Avverso le decisioni adottate dal Consiglio provinciale di disciplina, è ammesso ricorso alla III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, investita delle funzioni di Commissione nazionale di disciplina.

ART. 119.

*(Intervento negli affari disciplinari di difensori).*

Il maestro chiamato a rispondere davanti al Consiglio di disciplina, ha la facoltà di farsi assistere da un difensore.

Funziona da segretario del Consiglio di disciplina un funzionario di carriera direttiva dell'ufficio scolastico designato dal provveditore.

Spetta al segretario la redazione dei verbali delle sedute.

ART. 120.

*(Ricusazione ed astensione dei membri dal Consiglio di disciplina).*

I motivi che danno luogo alla ricusazione dei giudici ed alla loro astensione, secondo il Codice di procedura penale, sono applicabili ai membri del Consiglio di disciplina.

ART. 121.

*(Procedura in caso di ricusazione).*

La ricusazione deve essere proposta dall'incolpato al Ministero, per il tramite del provveditore agli studi, nel termine perentorio di cinque giorni prima di quello fissato per la discussione.

Qualora l'istanza venga accolta, la prosecuzione del giudizio disciplinare è demandata alla III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

ART. 122.

*(Indennità e diarie dovute ai componenti del Consiglio di disciplina).*

Ai membri del Consiglio di disciplina, che risiedano fuori della città, sede del Provveditorato agli studi, sono devolute le indennità di viaggio e le diarie stabilite dalle norme vigenti per i pubblici funzionari.

ART. 123.

*(Autorità che promuove il procedimento disciplinare).*

L'azione disciplinare è promossa dall'ispettore scolastico direttamente al Consiglio di disciplina che è l'unico organo competente a raccogliere gli elementi del caso ed a procedere alla necessaria istruttoria secondo le modalità stabilite dal titolo VIII, capo I e capo II della presente legge e dal relativo regolamento.

ART. 124.

*(Contestazione di addebiti: modalità).*

La contestazione degli addebiti è fatta mediante atto scritto. Detta contestazione deve contenere la precisa indicazione dei fatti addebitati e delle prove raccolte.

La comunicazione dell'atto di accusa deve essere fatta in via amministrativa al maestro incolpato, il quale dovrà rilasciarne per iscritto apposita ricevuta. Nella comunicazione è indicato il termine assegnato all'incolpato per la presentazione della difesa. Tale termine è di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

ART. 125.

*(Contestazione di addebiti: modalità;  
difesa dell'incolpato).*

L'autorità incaricata della consegna dell'atto di accusa redige verbale agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente articolo; qualora l'incolpato rifiuti di ricevere l'atto stesso o di rilasciarne ricevuta.

Il presidente del Consiglio di disciplina, a richiesta dell'interessato, e per giustificati motivi, è tenuto a concedere una proroga al termine per la presentazione della difesa.

ART. 126.

*(Notificazione addebiti mediante plico raccomandato o a mezzo del sindaco).*

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile comunicare all'interessato nei modi di cui all'articolo 110 l'atto di accusa questo dovrà essere inviato all'insegnante con plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

Se non sia nota la residenza dell'incolpato, il presidente del Consiglio di disciplina invia copia dell'atto di accusa al sindaco del comune dove l'insegnante risulta avere esercitato da ultimo il suo ufficio e a quello del comune di origine dell'insegnante stesso. Tali autorità danno notizia al provveditore del ricevimento dell'atto.

Nel casi di cui al precedente comma i termini per la difesa decorrono dalla data in cui il sindaco ha notificato all'interessato, o, in caso di assenza di questi, ha pubblicato all'albo pretorio del comune.

ART. 127.

*(Relazione fra azione disciplinare e azione penale e civile).*

L'azione disciplinare è indipendente dall'azione penale e civile, derivante dagli stessi fatti.

Quando l'azione penale è già in corso, il giudizio disciplinare è sospeso.

Nei casi di sospensione del procedimento l'autorità scolastica ha l'obbligo, se richiesta, di concorrere con la giudiziaria all'accertamento dei fatti e alla raccolta di prove.

ART. 128.

*(Esame degli atti del procedimento da parte del maestro interessato).*

Durante il periodo degli accertamenti è consentito all'insegnante l'esame totale degli atti relativi al procedimento.

Avvenuta la contestazione degli addebiti l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti predetti.

ART. 129.

*(Fissazione dell'udienza per la trattazione orale del procedimento disciplinare).*

Ricevute le controdeduzioni o trascorso il termine di cui all'articolo senza che le controdeduzioni siano state presentate, il presidente del Consiglio di disciplina fissa la data dell'udienza per la trattazione orale, dandone notizia all'interessato, almeno 15 giorni prima, per mezzo di lettera raccomandata o per il tramite del direttore didattico. Contemporaneamente il presidente del Consiglio di disciplina designa il relatore.

L'interessato deve far conoscere, prima che s'inizi la trattazione orale, se intende essere sentito dal Consiglio.

ART. 130.

*(Udienza testimoni - Supplemento d'inchiesta).*

Il Consiglio di disciplina, qualora l'incolpato abbia esplicitamente richiesti nelle sue difese che siano sentiti testimoni a suo discarico, può, se lo ritenga opportuno, disporre un supplemento d'inchiesta ovvero procedere direttamente all'esame dei testimoni.

Nel caso che il Consiglio di disciplina ritenga necessario un supplemento d'inchiesta, questa non può essere affidata allo stesso fun-

zionario che abbia eseguito le inchieste precedenti o abbia riferito sui fatti che costituiscono fondamento dell'accusa.

Se il Consiglio di disciplina ha proceduto all'esame dei testimoni indicati dal maestro le relative spese sono a carico del maestro, stesso in caso che sia riconosciuto colpevole.

## ART. 131.

*(Trattazione orale del procedimento disciplinare).*

Nel giorno fissato per la discussione l'incolpato, se presente, è ammesso davanti al Consiglio di disciplina. Il relatore dà lettura dell'atto di accusa e formula le sue conclusioni; all'incolpato è riservato per ultimo la parola.

Ogni membro del Consiglio di disciplina può rivolgere domande all'incolpato.

Nel caso di assenza dell'incolpato o quando questi abbia rinunciato alla difesa orale, dopo l'esposizione del relatore si procede nel giudizio, previa lettura della difesa scritta che il maestro abbia eventualmente presentata.

## ART. 132.

*(Nuova contestazione per altri addebiti).*

Chiusa la trattazione orale e ritiratosi l'incolpato, il Consiglio di disciplina procede alle proprie conclusioni.

Qualora emergano nuovi elementi di colpevolezza, di essi è data comunicazione al maestro nei modi e nelle forme ed agli effetti indicati negli articoli precedenti attinenti ai provvedimenti disciplinari.

## ART. 133.

*(Deliberazioni del Consiglio di disciplina: modalità).*

Terminata la trattazione orale e ritiratosi l'incolpato, il Consiglio di disciplina procede alle proprie deliberazioni.

Il presidente formula i quesiti circa la colpevolezza dell'insegnante in relazione ai singoli fatti addebitatigli e promuove su di essi la votazione.

Quando si è riconosciuta la colpevolezza dell'insegnante il Consiglio di disciplina decide la punizione da infliggere.

Qualora esistano più proposte circa la punizione da applicare, il presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato, successivamente, se è necessario, le altre.

Le votazioni previste nel presente articolo hanno luogo a voto segreto.

ART. 134.

*(Contenuto della deliberazione del Consiglio di disciplina e motivazione della stessa all'interessato).*

La deliberazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti, essere motivata e firmata da tutti i membri del Consiglio e portare l'indicazione del giorno, mese, ed anno in cui fu emessa e della decorrenza della punizione.

La deliberazione è comunicata integralmente all'insegnante nei modi indicati dall'articolo 112.

Dai verbali delle ordinanze deve risultare che furono osservate tutte le formalità prescritte dai precedenti articoli per i giudizi disciplinari e per le votazioni delle decisioni.

ART. 135.

*(Revisione del giudicato e riammissione in servizio).*

L'insegnante elementare a carico del quale sia stata pronunciata dal Consiglio di disciplina la revoca dell'impiego o l'interdizione non può essere riammesso in servizio, salvo quando, dal medesimo Consiglio, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca dell'impiego o l'interdizione.

TITOLO IX.

ORGANI SCOLASTICI PERIFERICI

CAPO I.

COLLEGIO DEI MAESTRI  
E CONSIGLIO DI DIREZIONE

ART. 136.

*(Natura e attribuzioni del Collegio dei maestri).*

In ogni circolo didattico è costituito il Collegio dei maestri, formato da tutti i maestri di ruolo e non di ruolo che prestano servizio nel circolo stesso.

Il Collegio dei maestri è presieduto dal direttore didattico o da chi ne fa le veci e si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria per convocazione del direttore didattico o su richiesta di un terzo dei maestri o su deliberazione del Consiglio di direzione.

Il Collegio dei maestri:

1°) esamina la situazione scolastica e le necessità più immediate del circolo e le ri-

chieste da avanzare agli organi competenti onde porre gli alunni nelle condizioni più favorevoli per frequentare proficuamente le lezioni;

2º) formula il piano delle attività ricreative, assistenziali, culturali da realizzare nel corso dell'anno scolastico e ricerca i modi adatti per interessare le famiglie alle questioni scolastiche;

3º) discute e delibera su tutte le proposte che il Consiglio di direzione gli sottopone;

4º) procede, nella prima riunione ordinaria dell'anno scolastico, alla elezione del Consiglio di direzione con voto diretto e segreto.

I maestri che non risiedono nel comune in cui ha luogo la convocazione del Collegio dei maestri hanno diritto alla diaria ed al rimborso delle spese di viaggio.

ART. 137.

(Consiglio di direzione).

Presso ogni circolo didattico è istituito il Consiglio di direzione, composto dai seguenti membri;

1º) il direttore didattico, che lo presiede;

2º) quattro maestri, di ruolo o non di ruolo, eletti con voto diretto e segreto dal Collegio dei maestri;

3º) il medico scolastico;

4º) la vigilatrice scolastica.

Quando il numero degli alunni iscritti nelle scuole del circolo didattico superi i 500, i maestri da eleggere saranno sei.

ART. 138.

(Attribuzioni del Consiglio di direzione).

Il Consiglio di direzione è un organo consultivo del direttore didattico.

Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese e, in seduta straordinaria, tutte le volte che sia necessario.

In caso di urgenza esso può adottare provvedimenti di competenza del Collegio dei maestri, salvo ratifica da parte di questo ultimo nella prima riunione ordinaria.

Il Consiglio può essere convocato ogni volta che ne facciano richiesta il direttore didattico o almeno due consiglieri.

Ai consiglieri che prestino servizio in comune diverso da quello ove ha luogo la convocazione del Consiglio è dovuta la diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Il Consiglio di direzione:

a) esamina in particolare la situazione scolastica del circolo e dei singoli plessi;

b) elabora e realizza il piano di attività ricreativa, assistenziale, culturale in base alle proposte emerse dalle discussioni del Collegio dei maestri;

c) presenta al Consiglio scolastico provinciale le sue proposte;

d) organizza e controlla la cassa scolastica;

e) provvede alla richiesta e alla distribuzione degli oggetti di assistenza e mantiene rapporti col Patronato scolastico e coi genitori degli alunni;

f) promuove lo scambio di esperienze didattiche fra i maestri;

g) organizza conferenze ai genitori e dibattiti sui problemi scolastici particolari e generali;

h) convoca il Collegio dei maestri per le assemblee ordinarie e ogni volta che ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri;

i) emette parere sui provvedimenti disciplinari adottati verso gli alunni ed esamina i ricorsi dei genitori avverso i provvedimenti stessi.

ART. 139.

*(Nomina del vice direttore).*

Il direttore didattico, sentito il Consiglio di direzione, nomina ogni anno un vicedirettore scegliendolo tra i membri del Consiglio di direzione.

Il vicedirettore coadiuva il direttore didattico in tutte le sue funzioni amministrative, lo sostituisce in caso di congedi o di aspettativa ed è esonerato dall'insegnamento.

CAPO II.

CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE.

ART. 140.

*(Composizione).*

Il Consiglio scolastico provinciale è composto dei seguenti membri:

1°) il provveditore agli studi, presidente;

2°) un ispettore scolastico;

3°) un direttore didattico;

4°) un preside di scuola media inferiore o di scuola di avviamento;

5°) un professore di istituto magistrale;

6°) quattro maestri di ruolo.

L'ispettore scolastico, il direttore didattico, i quattro maestri di ruolo sono designati, mediante elezione, a scrutinio segreto, da tutti i maestri della provincia.

Il preside ed il professore sono designati, mediante elezione a scrutinio segreto dai presidi e professori di ruolo e non di ruolo della provincia.

Fanno inoltre parte del Consiglio:

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune capoluogo di provincia;

due rappresentanti degli altri comuni della provincia;

il medico provinciale;

l'ingegnere capo dell'ufficio provinciale del Genio civile o un suo rappresentante.

Le modalità per le designazioni di tali membri saranno stabilite dal regolamento.

I Consiglieri durano in carica un triennio.

ART. 141.

*(Compensi ai consiglieri).*

I consiglieri scolastici provinciali hanno diritto alla diaria per i giorni di convocazione e al rimborso delle spese di viaggio e sono equiparati, a tal fine, a funzionari di grado direttivo.

ART. 142.

*(Attribuzioni del Consiglio).*

Il Consiglio provinciale scolastico:

a) determina per ciascun anno scolastico il piano per la istituzione di nuove scuole elementari e delibera sul trasferimento delle scuole già esistenti da una ad altra località della provincia;

b) esamina le proposte avanzate dai Consigli di direzione per il miglioramento dei servizi scolastici;

c) approva o respinge gli statuti, i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei patronati scolastici, le deliberazioni dei rispettivi consigli comunali che importino impegni di spese di carattere permanente, e le deliberazioni comunali aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare.

d) dà parere sui progetti di costruzione di nuovi edifici scolastici, sull'ordine di precedenza per l'esecuzione del piano per l'istituzione di nuove scuole elementari;

e) controlla l'attività dei comuni per quanto attiene al reperimento dei locali sco-

lastici provvisori ed alle leggi in vigore per l'adempimento dell'obbligo scolastico;

f) determina la concessione di borse di studio per gli alunni capaci meritevoli e stabilisce le norme per le concessioni;

g) controlla l'attività delle scuole elementari private per quanto riguarda le rette e il contenuto dell'insegnamento.

h) studia ogni possibile forma per garantire la scuola a tutti i fanciulli della provincia in età d'obbligo scolastico.

i) elabora un piano annuale di attività ricreative, assistenziali, culturali interessanti alunni, insegnanti e genitori;

l) organizza e dirige il funzionamento delle biblioteche magistrali e per alunni.

Il Consiglio scolastico provinciale è inoltre investito delle funzioni deliberative e consultive previste dalla presente legge e dalle leggi in vigore.

ART. 143.

(Giunta esecutiva del Consiglio).

Entro dieci giorni dal suo insediamento, il Consiglio scolastico provinciale riunito in seduta plenaria può eleggere una Giunta esecutiva che ha esclusivamente il compito di deliberare ed esprimere parere su casi di particolarissima urgenza, salvo l'approvazione della decisione adottata da parte del Consiglio scolastico provinciale. Della Giunta esecutiva devono comunque far parte, in modo tassativo, almeno un direttore didattico e due maestri.

NORME FINALI

ART. 144.

È abrogata ogni norma di legge o di regolamento che comunque contrasti con le prescrizioni della presente legge.